

Codice penale

Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930, n. 251

Approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n.1398

Articoli estratti dal 476 al 493

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati in attestati del contenuto di atti.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della

falsita` in atti

Articolo 479 - Falsita` ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsita` in atti

Articolo 480 - Falsita` ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsita` in atti

Articolo 481 - Falsita` ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita`.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsita` in atti

Articolo 482 - Falsita` materiale commessa dal privato.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsita` in atti

Articolo 483 - Falsita` ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 484 - Falsità in registri e notificazioni.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 485 - Falsità in scrittura privata.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 486 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 489 - Uso di atto falso.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenuti.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente .

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 491 Bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o

programmi specificamente destinati ad elaborarli. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3 L. 23.12.1993, n. 547.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Testo in vigore dal 1 luglio 1931

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO TERZO. Della falsità in atti

Articolo 493 Bis - Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 89, L. 24.11.1981, n. 689.